

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAVIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: impiego pubblico scolastico.

PER: Prof.ssa CICCIARELLO DOMENICA (CCCDNC81D66L063G) nata a Taurianova il 26/04/1981 e residente a Oppido Mamertina in Via Croce, n. 2; rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153) – **Ufficio Scolastico Provinciale di Milano** (C.F. 97230720159), tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria *ex lege*;

Per la disapplicazione e/o sospensione

- delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, come pubblicate dall'USP di Milano sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 e n. 60/2020 (doc.2 e doc.3).

FATTO

1. La Prof.ssa Ciccirello ha conseguito, in data 10/12/2021, il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania per insegnare nella scuola secondaria di secondo grado (**doc.4**) ed ha provveduto a richiedere il riconoscimento del titolo in Italia (**doc.5**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. Tuttavia, trascorsi oltre centoventi giorni, termine massimo previsto dal D.lgs. n. 206/2007 per la conclusione del procedimento amministrativo, il Ministero non ha emesso alcun decreto.
3. Pertanto, la ricorrente ha impugnato il silenzio innanzi al Tar del Lazio, Sede di Roma, il cui giudizio è tuttora in corso (Nrg 6484/2023) (**doc.6**).
4. La ricorrente, in quanto docente specializzata sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ambisce a partecipare alle assunzioni previste ai sensi della l. n. 15/2022.
5. In particolare, oltre all'assunzione per le supplenze annuali, è stato previsto, **ai sensi della Legge n. 15/2022**, che i docenti di sostegno, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, vengano assunti *ex lege* con contratto di lavoro a tempo determinato, che, poi, una volta superato il primo anno, potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Tale contratto è diverso da quello che la docente ha attualmente in corso presso l'IIS "E. Alessandrini" - Abbiategrasso (MI) (**doc.7**); infatti, quest'ultimo è il tradizionale contratto di lavoro a tempo determinato, mentre, il contratto di lavoro ai sensi della l. n. 15/2022, dalla cui procedura di assunzione la ricorrente è stata per l'appunto esclusa, è finalizzato all'immissione in ruolo (trascorso il primo anno di assunzione, il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato).
7. La norma non pone alcun limite per i docenti con titolo estero per i quali è stato previsto l'inserimento con riserva: in altri termini, la predetta normativa primaria, nello stabilire l'assunzione dei docenti di sostegno in Prima Fascia delle GPS, non limita in alcun modo il loro reclutamento.
8. Le GPS, che si articolano su base provinciale, sono costituite da due Fasce: i) la Prima Fascia è quella principale, da cui l'USP di Milano attinge con priorità sia per il conferimento degli incarichi annuali e sia per l'assunzione finalizzata al ruolo sul sostegno in base al predetto piano di immissione in ruolo, in tale fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati, e per i docenti abilitati o



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specializzati all'estero è stato appunto previsto l'inserimento con riserva, ma senza che la riserva possa permettere l'assunzione; ii) la Seconda Fascia, invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima.

9. Per quanto riguarda l'inserimento dei docenti specializzati inseriti nelle GPS, la situazione è dunque la seguente: *“possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio e la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti; e qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”* (**già doc. 2 art. 7, comma 4, lett. e), pagg 15-16**).
10. Inoltre, è stato previsto che **“l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”** (**già doc.2 art. 7, comma 4, lett. e), pag. 16**).
11. La parte ricorrente, pertanto, poiché ha conseguito la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, esattamente il 10/12/2021 (**già doc.4**), ha effettuato la relativa domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Milano, **in cui compare con riserva in posizione n. 717 (già doc.1), per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

12. La ricorrente, tuttavia, non ha comunque potuto prendere parte alle procedure di assunzione con contratto ai sensi della l. n. 15/2022, in quanto il datore di lavoro intende ingiustamente la riserva come *inutiliter data*.
13. La riserva, secondo il datore di lavoro, non produce alcuna efficacia tale da poter poi essere sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.
14. Per tali ragioni, contro l'esclusione dalla procedura di reclutamento indetta ai sensi della l. n. 15/2022, ricorre la docente per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. **15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230**).
- 1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto**, questa vada sottoposta al Giudice Ordinario del quale dunque permane il potere di **“disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria”** (SS.UU n. 27991/13).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): *“se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente..., ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”* (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELLA L. 15/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE O. M- 112/2022 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 297/1994.

2.1. Nel precedente aggiornamento (già **doc.3**), il Ministero dell'Istruzione non aveva inteso la riserva come elemento di ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato oppure (**doc.9**).

Né al riguardo vale l'argomento secondo cui la ricorrente è comunque destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato, e, pertanto, non dovrebbe sollevare alcuna doglianza circa l'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo di cui alla l. n. 15/2022.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ed infatti, la discriminazione evocata con il presente ricorso consiste proprio nella possibilità per la docente di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con riserva, ma non invece il contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della l. n. 15/2022, in relazione a cui la riserva funge da ingiusto impedimento. Peraltro, la possibilità di stipulare contratti di lavoro precari e con riserva, è sopravvenuta in forza della recente previsione normativa contenuta nell'art. 5 co. 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023.

Invero, secondo la parte pubblica, ai sensi, invece, della l. n. 15/2022 per la ricorrente non è stato possibile neppure stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.

Con la conseguenza che il contraddittorio comportamento della parte datoriale sulla vicenda è così riassumibile: per l'anno 2021 ai docenti abilitati all'estero inseriti con riserva nelle GPS è stato permesso il reclutamento a tempo indeterminato; per l'anno 2022 è stata negata l'assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; per l'anno 2023 è stata permessa solo a tempo determinato.

D'altronde, occorre altresì rilevare come nell'ordinamento non esista una norma primaria che imponga lo stesso limite previsto dalla parte datoriale; anzi, l'ordinamento interno e quello euro unitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli, senza che ciò comporti una *deminutio* in capo al privato.

Ai sensi della l. n. 15/2022 non è previsto alcun limite per l'assunzione con riserva, con la conseguenza che la parte datoriale ha palesemente violato la normativa statale.

In particolare, tale norma, **di cui alla l. n. 15/2022**, prevede che: *(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità): “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).

2.2. Come già più volte è stato riconosciuto da parte della Giurisprudenza, la riserva non può dunque impedire l'assunzione: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale **con riserva**...:...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.” **(cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020).**

Pertanto, l'odierna ricorrente chiede di prendere parte alle procedure di assunzione ai sensi della l. n. 15/2022, con riserva che saràolta *in peius* o *in melius* in base agli esiti del procedimento sul riconoscimento del titolo.

La manifesta contraddittorietà del comportamento da parte del datore di lavoro rende inutile la procedura stessa, poiché, nonostante l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, la docente non ha potuto prendere parte alla predetta procedura.

Pertanto, la vicenda espone anche la stessa parte datoriale, che impedisce in tutti i modi assunzione della docente, a rilievi di tipo anti-comunitario, a scapito dello stesso interesse pubblico.

Al contrario, rappresenta senz'altro un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, permettere alla docente di partecipare alle assunzioni in ruolo con riserva, in attesa che si concluda la vicenda riguardante il riconoscimento del proprio titolo.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Neppure può militare in senso opposto la tesi che potrebbe essere argomentata dalla contro parte, secondo cui la riserva sarebbe essa stessa un punto di incontro tra interessi collettivi e privati; in realtà, l’inserimento in graduatoria, senza che da ciò derivi l’assunzione, non può di certo essere considerata come un elemento di vantaggio per la parte privata, ma come una circostanza sostanzialmente inutile.

2.3. L’inserimento con riserva, dunque, inteso secondo l’ottica datoriale, finisce per non innovare il mondo del diritto e, pertanto, tale scelta non può dirsi lecita, in quanto, come già è stato affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una norma deve essere sempre intesa in senso modificato della realtà giuridica, altrimenti, finisce per non essere una norma, ma una previsione priva di significato: *”Come è stato osservato, i concetti giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l’interprete non può che aggiornare l’esegesi a partire da essi, sforzandosi di dare alle norme un senso, al pari di quanto l’art. 1367 cod. civ. prescrive per il contratto, stabilendo che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (cfr. Sent. Corte di Cassazione, n.1663/2020).*

III

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

3.1. Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Com’è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l’art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

3.2. Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che parteciperanno alle procedure di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

reclutamento dell'USP di Milano per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS Prima Fascia per la medesima classe della ricorrente: sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, in fatto e in diritto, la ricorrente, con il presente ricorso

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro: ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo estero, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della propria partecipazione ai piani di assunzione indetti dalla l. n. 15/2022 in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Milano, in quanto docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di riconoscimento; ove occorra previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente ed indicati in epigrafe; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alle assunzioni ai sensi e per gli effetti della l. n. 15/2022, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, senza che la riserva rappresenti un limite; fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Si allega:

- 1) Estratto GPS di Prima Fascia per il sostegno nella Scuola secondaria di secondo grado, in cui compare l'odierna ricorrente;
- 2) Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- 3) Ordinanza Ministeriale relativa al precedente aggiornamento n. 60/2020 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 4) Titolo conseguito dalla ricorrente;
- 5) Istanza inviata per il riconoscimento del titolo;
- 6) Testo ricorso Tar del Lazio Nrg 6484/2023;
- 7) Bollettino a.s. 2023/2024 da cui si evince l'attuale contratto della ricorrente;
- 8) Decreto Ministeriale 51/2021 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 9) Giurisprudenza di Merito.

Salvezze illimitate.

Bologna-Pavia, f.to Avv. Sirio Solidoro

